



**CASSA DI RISPARMIO DI
FABRIANO E CUPRAMONTANA**
S.p.A.

POLICY CONFLITTI D'INTERESSE



INDICE

1. PREMESSA	3
<i>1.1 Definizioni</i>	4
2. OBIETTIVI	6
3. ANALISI E VALUTAZIONI: IDENTIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO	6
<i>3.1 Criteri minimi per individuazione di conflitti di interesse</i>	7
4 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	8
<i>4.1 Tipologie di conflitto effettivo individuate</i>	8
<i>4.2 Presidi organizzativi</i>	9
<i>4.3 Presidi procedurali</i>	10
<i>4.4 Presidi di controllo</i>	11
5 REGISTRO DEI CONFLITTI	11



1. PREMESSA

La Banca ha l'obbligo di mantenere ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli destinate ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti¹.

Con particolare riferimento alla prestazione dei servizi di investimento, la normativa di riferimento² prevede che la Banca deve:

1. elaborare, applicare e mantenere un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, elaborata per iscritto, ed essere adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità della sua attività (ex art. 25 del Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia);
2. fornire al cliente su supporto durevole e con sufficiente dettaglio le informazioni relative ai conflitti di interesse qualora le disposizioni organizzative e amministrative adottate non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del cliente non sia evitato (art. 23,4 del Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia)³;
3. svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati (art. 25,3 del Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia);
4. tenere ed aggiornare regolarmente un registro nel quale sono riportati i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'impresa o per suo conto, per i quali sia sorto, o nel caso di servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti (art. 26 del Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia);
5. fornire ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio tra le informazioni generali una descrizione della politica seguita dall'impresa

¹ Ex art. 23 Parte 3 Titoli I del Regolamento Congiunto Consob Banca d'Italia.

² Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia Parte 3, Titolo I. La Banca attualmente non svolge l'attività di ricerca in materia di investimenti pertanto non si applicano le disposizioni di cui alla parte 3 titolo II del citato regolamento.

³ In proposito si precisa che l'informativa prevista, pur dovendo riferirsi a situazioni di conflitto di interesse specifiche, non richiede necessariamente di essere resa in occasione di ogni singola operazione negli strumenti finanziari interessati. Le circostanze di ciascun caso consentono la valutazione delle modalità più appropriate di adempimento dell'obbligo.



in materia di conflitti di interesse e gestire eventuali richieste della clientela riguardo ad un maggior dettaglio nella gestione delle situazioni in conflitto di interessi (art. 29,1 lett. i) e lett. l) del Regolamento congiunto Consob e Banca d'Italia)⁴.

Inoltre, la normativa di riferimento, ha ampliato, rispetto al passato, i soggetti (soggetti rilevanti in relazione alla Banca) in capo ai quali può insorgere una potenziale situazione di conflitto rispetto all'interesse del cliente nella prestazione dei servizi di investimento.

Al fine di adempiere ai citati obblighi normativi, la Banca ha assegnato alla Ufficio Risk Management e Compliance il compito di:

- consentire di individuare, in riferimento ai servizi, alle attività di investimento ed ai servizi accessori prestati da o per conto dell'impresa d'investimento, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d'interessi di uno o più clienti;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti;
- istituire e gestire il registro dei servizi e attività che danno origine a conflitti di interesse pregiudizievoli per i clienti;
- predisporre l'informativa al cliente su supporto durevole e gestire le eventuali richieste di ulteriori informazioni (informazioni generale ex ante e disclosure);
- diffondere la politica di gestione a tutti i soggetti rilevanti coinvolti e verificare l'applicazione della procedura di gestione dei conflitti;
- monitorare l'evoluzione della normativa relativa ai conflitti di interesse.

1.1 Definizioni

Ai fini del presente documento, si adottano le seguenti definizioni⁵:

1. «cliente»: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi;
2. «soggetto rilevante» il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
 - (i). i componenti degli organi aziendali, che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione

⁴ Documento di sintesi consegnato al potenziale cliente in occasione del primo contatto con la Banca.

⁵ Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia art. 2 comma 1.



di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;

- (ii). dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipano alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
 - (iii). persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
3. «stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:
- (i). da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
 - (ii). da un legame di controllo, ossia del legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, par. 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa madre è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.



2. OBIETTIVI

Obiettivo del presente documento (di seguito anche "Policy") è quello di informare il cliente della politica di gestione dei conflitti d'interessi adottata dalla Banca Carifac (di seguito anche "la Banca") per l'individuazione, il monitoraggio e la gestione dei conflitti di interessi.

Le modalità di individuazione e gestione dei conflitti di interesse descritte nella presente Policy si concretizzano in un insieme di attività e regole che la Banca ha adottato al fine di determinare un processo "virtuoso" che possa rispondere in modo appropriato all'esigenza di salvaguardare l'interesse del cliente. Di seguito si elencano le principali attività che compongono tale processo:

- *Analisi e valutazione - identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse:* descrive le modalità attraverso le quali la Banca procede alla individuazione delle situazioni di possibile conflitto di interesse, illustrando le tipologie di interessi che consentono la determinazione dei potenziali conflitti;
- *Gestione dei conflitti di interesse:* descrive i presidi organizzativi, procedurali e di controllo adottati dalla Banca al fine di prevenire e gestire le situazioni di conflitto.

3. ANALISI E VALUTAZIONI: IDENTIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO

La normativa vigente assegna un ruolo centrale alla capacità degli intermediari di identificare correttamente tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse caratterizzanti la prestazione dei servizi di investimento. A tale scopo, la Banca ha individuato nell'Ufficio Risk Management e Compliance il soggetto responsabile per il corretto censimento delle situazioni di conflitto, fermo restando l'impegno da parte di tutte le strutture aziendali interessate a evidenziare e rappresentare ogni possibile interesse in conflitto con quello primario dell'investitore. In allegato alla presente policy è fornito il documento "Mappatura dei Conflitti di interesse potenziale" (Allegato 1), nel quale sono riepilogati i conflitti potenziali (a cui può essere soggetta la Banca e i soggetti rilevanti) in relazione all'attività della Banca. La Banca con periodicità semestrale o con frequenza maggiore qualora sorgano modifiche rilevanti nell'attività della Banca procede alla revisione del documento al fine di rilevare l'esistenza o meno dei conflitti potenziali.



3.1 Criteri minimi per individuazione di conflitti di interesse

La normativa di riferimento⁶ dispone che, come criterio minimo per determinare i tipi di conflitto di interesse, si prenda in considerazione se l'intermediario, un soggetto rilevante o un soggetto avente con esso un legame di controllo, diretto o indiretto, si trovi in una delle seguenti situazioni:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente o all'operazione realizzata per conto di quest'ultimo, distinto da quello del cliente;
- c) abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) svolgano la medesima attività del cliente;
- e) ricevano o possono ricevere da una persona diversa del cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.

La Ufficio Risk Management e Compliance censisce tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse che possano derivare da:

- interesse diretto della Banca, di un soggetto rilevante o di un soggetto avente con esso un legame di controllo in contrasto con l'interesse del cliente;
- interesse della Banca di un soggetto rilevante o di un soggetto avente con esso un legame di controllo derivante da prestazione congiunta di più servizi a discapito dell'interesse del cliente;
- interesse della Banca di un soggetto rilevante o di un soggetto avente con esso un legame di controllo derivante da rapporti di affari propri o in contrasto con l'interesse del cliente;
- interesse di un cliente della Banca in contrasto con quello del cliente.

⁶ Art. 24 Conflitti di interesse rilevanti Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia.



4 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Al fine di prevenire e gestire le situazioni di reale conflitto, ed allo scopo di evitare pregiudizi ai clienti, la Banca adotta adeguati presidi organizzativi, procedurali e di controllo.

4.1 Tipologie di conflitto effettivo individuate

Le principali tipologie di conflitti effettivi identificate, per tipologia di servizio prestato, sono di seguito illustrate.

Servizio di collocamento

Le principali tipologie di conflitti d'interessi effettivi individuate, relativamente al servizio di collocamento, si riferiscono al collocamento di strumenti, prodotti o servizi finanziari o polizze assicurative:

- emessi dalla banca stessa;
- emessi da società con le quali sono in corso rapporti d'affari o accordi di retrocessione;
- gestiti da società in rapporti d'affari con la Banca (limitatamente al collocamento di OICR e GPM/GPF).

Servizio di negoziazione in conto proprio

Le principali tipologie di conflitti d'interessi effettivi individuate, relativamente al servizio di negoziazione in conto proprio sono relative alla negoziazione in contropartita diretta con la clientela di strumenti finanziari di propria emissione. Si ravvisa, inoltre, un conflitto qualora venga eseguito un ordine per un cliente a scapito di altri clienti.

Servizio di consulenza

Le principali tipologie di conflitti d'interessi effettivi individuate, relativamente al servizio di consulenza, sono relative a suggerimenti aventi ad oggetto strumenti o servizi finanziari o, ove applicabile, polizze assicurative, di propria emissione, oppure emessi o collocati da soggetti:

- in rapporti d'affari o di finanziamento con la Banca;
- con i quali siano stati stipulati accordi di collocamento o retrocessione.

Altre tipologie di conflitto possono sorgere in caso di attivazione, in abbinamento alla consulenza, dei servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione ordini per conto della clientela o ricezione e trasmissione ordini.



Servizio di GPM/GPF

Le principali tipologie di conflitti d'interessi effettivi individuate, relativamente al servizio di gestione, si riferiscono a strumenti, prodotti o servizi finanziari o polizze assicurative:

- emessi da società dalle quali la Banca riceve il servizio di consulenza in materia di asset allocation;
- emessi da soggetti ai quali la Banca ha delegato il servizio di gestione (limitatamente al collocamento di OICR e GPM/GPF);
- sui quali la Banca percepisce commissioni di retrocessione da parte degli emittenti stessi.

Servizi accessori

Non sono stati ravvisati, nella mappatura effettuata alla data di redazione della presente Policy, conflitti relativi ai servizi accessori prestati.

4.2 Presidi organizzativi

I singoli servizi ed uffici della Banca operano in regime di indipendenza gli uni dagli altri, la responsabilità operativa dei singoli servizi ed uffici della Banca è attribuita a soggetti differenti, indipendenti tra loro.

La prestazione dei singoli servizi di investimento è affidata a strutture separate e tra loro indipendenti. In particolare, la struttura incaricata della prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio è funzionalmente ed organizzativamente segregata rispetto alla struttura che presta il servizio di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione su base individuale.

Sono adottate adeguate barriere alla circolazione, all'interno della Banca, di informazioni riservate o comunque non strettamente necessarie al corretto svolgimento delle attività delle divisioni o aree di affari differenti rispetto alla divisione o area di affari depositaria dell'informazione originaria.

Tali barriere sono riconducibili sia a criteri di separatezza fisica (collocazione separata all'interno dei locali della Banca) che tecnologica (impossibilità di accedere ad applicativi e a database differenti da quelli necessari per lo svolgimento della propria attività).

La politica retributiva adottata dalla società è volta alla minimizzazione della possibilità di insorgenza di conflitti; in particolare, la retribuzione di ciascun soggetto è legata unicamente alla propria attività e non è influenzata dalle attività svolte da altri soggetti.



La Banca ha adottato un articolato sistema di governance che consenta di ridurre il rischio potenziale di interesse personale da parte degli amministratori in riferimento alla prestazione dei servizi di collocamento, negoziazione per conto proprio e consulenza.

4.3 Presidi procedurali

I presidi procedurali prevedono l'adozione di un corpus di procedure e normative interne volto a disciplinare:

- il processo di emissione e collocamento degli strumenti finanziari (con specifico riferimento al servizio di collocamento);
- le modalità di pricing degli strumenti di propria emissione negoziati e collocati;
- un meccanismo di censimento e di analisi preventiva delle situazioni "sensibili", cioè di quelle situazioni operative che possono dare luogo a potenziali conflitti di interesse, al fine di individuare eventuali cautele o limitazioni operative volte a mitigare tali conflitti;
- un codice di comportamento della Banca che disciplina i comportamenti degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali, dei dipendenti e degli addetti di filiale della Banca, anche con riguardo alle informazioni confidenziali, all'operatività personale e agli obblighi di riservatezza;
- una policy volta a garantire che gli incentivi percepiti dalla, o pagati alla, Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento non confliggano con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti;
- il processo di esecuzione e trasmissione di ordini, attraverso l'adozione della Execution Policy e Transmission Policy volte a garantire il miglior risultato per il cliente;
- una serie di regole e procedure volte ad assicurare che, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca raccomandi esclusivamente i servizi di investimento e gli strumenti finanziari/prodotti finanziari, ivi compresi quelli emessi da imprese di assicurazione, adatti al cliente o al potenziale cliente.

Apposite procedure disciplinano inoltre i casi di incompatibilità relativamente alla partecipazione simultanea o conseguente da parte di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento all'interno della Banca o presso società terze coinvolte nella prestazione del servizio (es. emittenti dei prodotti collocati, intermediari negoziatori, ecc.).



4.4 Presidi di controllo

I responsabili delle singole strutture aziendali sono incaricati di vigilare sull'insorgenza di conflitti d'interesse derivanti dall'operatività effettuata dalla struttura e dalle risorse da essi coordinate.

Il Servizio Internal Auditing è incaricata di verificare il rispetto e la regolare applicazione delle procedure adottate per la gestione e l'eventuale disclosure (cfr. Paragrafo successivo) dei conflitti d'interessi individuati.

A tale struttura è inoltre attribuita la facoltà di eseguire qualsiasi altra verifica ritenuta necessaria al monitoraggio ed al governo dei conflitti d'interessi.

5 REGISTRO DEI CONFLITTI

La normativa richiede agli intermediari di istituire ed aggiornare regolarmente un registro, nel quale riportare i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'impresa, o per suo conto, per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti (art. 26 Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia).

Al fine di adempiere agli obblighi normativi la Banca ha istituito il Registro dei servizi ed attività in conflitto (di seguito il Registro). L'Ufficio Risk Management e Compliance è responsabile dell'alimentazione e dell'aggiornamento del Registro. In particolare, a seguito dell'individuazione delle situazioni di conflitto (anche potenziale) come indicato al paragrafo 3, l'Ufficio Risk Management e Compliance aggiorna il Registro sulla base delle informazioni acquisite a seguito dell'attività di monitoraggio e controllo.

Con cadenza semestrale, inoltre, l'ufficio Risk Management e Compliance effettua un controllo su ciascun conflitto di interesse censito, al fine di valutarne la permanenza.